



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2515

Modifica al codice della strada in materia di responsabilità del guidatore fuggitivo

18/12/2022 - 07:12

Indice

1. DDL S. 2515 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2515	4

1. DDL S. 2515 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2515
XVIII Legislatura

Modifica al codice della strada in materia di responsabilità del guidatore fuggitivo

Iter

13 aprile 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2515

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Rosellina Sbrana](#) ([Misto](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **9 febbraio 2022**; annunciato nella seduta n. 401 del 9 febbraio 2022.

Classificazione TESEO

INCIDENTI STRADALI , AUTISTI , OMISSIONE DI SOCCORSO

Articoli

SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.1), PATENTE (Art.1), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [8ª Commissione permanente \(Lavori pubblici, comunicazioni\)](#) in sede redigente il 13 aprile 2022. Annuncio nella seduta n. 425 del 20 aprile 2022.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2515

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2515

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **SBRANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2022

Modifica al codice della strada in materia di responsabilità del guidatore fuggitivo

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge persegue l'obiettivo tutelare in misura maggiore di quella attuale le persone coinvolte in incidenti stradali, indipendentemente dalla presenza di feriti, nei casi in cui chi ha causato l'incidente non si fermi dopo di esso. In taluni casi, anche a seguito di accertamenti che individuano il « fuggitivo », spesso le compagnie di assicurazione prediligono, anche in virtù di dichiarazioni contrastanti rese dalle controparti e dall'impossibilità di effettuare sopralluoghi da parte delle Forze dell'ordine, l'assegnazione di un grado di responsabilità ai danni occorsi pari al 50 per cento. Il disegno di legge interviene per colmare un vuoto normativo sui danneggiamenti, verificatesi a seguito di incidenti, quando il responsabile fugga dal luogo dell'incidente. Occorre sanzionare adeguatamente un comportamento incivile come quello di chi fugga senza curarsi delle conseguenze dei propri gesti, attribuendogli la responsabilità pari al 100 per cento dei danni occorsi e prevedendo il pagamento di una sanzione pecuniaria ammontante ad euro 1.250 e la decurtazione di 5 punti dalla sua patente, integrando così le previsioni dell'articolo 189 del codice della strada.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 189 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« Art. 189-bis. - (*Comportamento del conducente fuggitivo*) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque sia coinvolto in un incidente stradale e senza un giustificato motivo si allontani dal luogo dell'incidente, non permettendo alle autorità di effettuare il sopralluogo con la constatazione della dinamica, è soggetto alla sanzione amministrativa della decurtazione di 5 punti dalla patente e del pagamento di una somma pari ad euro 1.250 e allo stesso è attribuita la responsabilità dell'incidente in misura pari al 100 per cento. In caso di recidiva, il conducente fuggitivo è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.

2. Il conducente fuggitivo successivamente individuato dalle autorità di polizia che abbia precedenti penali connessi all'uso di stupefacenti, all'abuso di alcol o al reato di rissa di cui all'articolo 588 del codice penale è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente ».

